

## Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 118/15

Lussemburgo, 6 ottobre 2015

Stampa e Informazione

Sentenza nella causa C-650/13 Thierry Delvigne / Commune de Lesparre Médoc e préfet de la Gironde

## Uno Stato membro può mantenere per alcuni dei suoi cittadini un'interdizione a tempo indeterminato dal diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo

Tale interdizione deve tuttavia essere proporzionata al fine perseguito

Fino al 1º marzo 1994, il diritto francese prevedeva, per le persone condannate per un delitto grave, l'interdizione automatica e perpetua dai diritti civili (diritto di voto, di elettorato e di eleggibilità). Dopo la riforma del codice penale, tale interdizione ha perso il suo carattere automatico e deve ormai essere pronunciata in via giurisdizionale per una durata che non può essere superiore a dieci anni. Questa nuova regola, tuttavia, non si applica alle condanne definitive pronunciate prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Nel 1988, il sig. Thierry Delvigne, cittadino francese, è stato condannato in Francia ad una pena definitiva per un grave delitto. In base alle disposizioni penali vigenti all'epoca, egli è stato automaticamente privato in perpetuo dei diritti civili. Nonostante la riforma del codice penale del 1994, l'interdizione dai diritti civili del sig. Delvigne è stata mantenuta, in base al rilievo che risultava da una condanna penale divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore del nuovo codice penale. Il sig. Delvigne, pertanto, non può più votare in Francia, nemmeno per le elezioni al Parlamento europeo.

Dato che il sig. Delvigne ha contestato il permanere di tale interdizione, il tribunal d'instance de Bordeaux chiede alla Corte di giustizia se, in considerazione del diritto di voto dei cittadini dell'Unione alle elezioni al Parlamento europeo, uno Stato membro possa prevedere un'interdizione generale, indefinita e automatica all'esercizio dei diritti civili e politici in un caso come quello del sig. Delvigne.

Nella sentenza odierna, la Corte rileva anzitutto che l'interdizione dal diritto di voto inflitta al sig. Delvigne costituisce una limitazione all'esercizio del diritto di voto dei cittadini dell'Unione alle elezioni al Parlamento europeo, quale garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte ricorda che possono essere tuttavia previste limitazioni all'esercizio dei diritti fondamentali, a condizione, segnatamente, che siano proporzionate.

Nella specie, la Corte considera che l'interdizione inflitta al sig. Delvigne è proporzionata, dal momento che essa tiene conto della natura e della gravità del reato commesso nonché della durata della pena. Infatti, l'interdizione in parola era applicabile, all'epoca, solo alle persone condannate per un reato punibile con la reclusione di almeno cinque anni. Inoltre, il diritto francese consente a una persona che si trova nella situazione del sig. Delvigne di chiedere e di ottenere la riabilitazione. La Corte ne trae la conclusione che è possibile mantenere l'interdizione dal diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo nei confronti delle persone condannate per un delitto grave.

La Corte precisa che questa conclusione non è rimessa in questione dalla regola della retroattività della legge penale più favorevole, in forza della quale ogni pena più lieve prevista dalla legge successivamente alla commissione del reato deve essere applicata. Infatti, la riforma del codice penale (che introduce un'interdizione più lieve rispetto a quella precedentemente in vigore) non incide sulla situazione del sig. Delvigne, dal momento che quest'ultimo era già stato condannato in via definitiva prima che entrasse in vigore la riforma. In altre parole, la normativa francese si è limitata a mantenere l'interdizione perpetua dal diritto di voto solo per le condanne definitive pronunciate in ultimo grado nel vigore del precedente codice penale.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» ☎ (+32) 2 2964106